



Consiglio di Stato

CONSIGLIERE

Egr. sig. Ministro per la semplificazione normativa  
Sen. Dr. Roberto Calderoli  
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4 – 00187 Roma

Egr. on. Massimo Donati  
Gruppo Parlamentare Italia dei Valori  
Piazza Montecitorio n. 1 – 00186 Roma

Roma, 15 ottobre 2010

Oggetto: seduta della Camera dei deputati n. 382 del 13 ottobre 2010 (Interrogazione a risposta immediata sulle conseguenze dell'abrogazione, da parte del codice dell'ordinamento militare, del d.lgs. n. 43 del 1948 in materia di associazioni di carattere militare con scopi politici – n. 3-01271)

In qualità di ex presidente (per gli anni 2008 e 2009), del Comitato scientifico che ha provveduto all'elaborazione degli schemi dei provvedimenti normativi recanti codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), in relazione alla interrogazione dell'on. Massimo Donati cui ha risposto il Ministro per la semplificazione normativa (come da resoconto stenografico dell'Assemblea), tengo a precisare quanto segue:

- a) la legge delega da cui traggono origine i decreti legislativi in materia di semplificazione (c.d. taglia leggi), i decreti legislativi che successivamente hanno provveduto ad individuare le norme antecedenti al 1970 da salvare (c.d. salva leggi, n. 179 del 2009), il decreto legislativo ed il correlato testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare, è la medesima;
- b) il Comitato scientifico è stato nominato con decreto del Ministro della difesa in data 29 novembre 2007, successivamente confermato con i decreti del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2008 (recante la proroga dell'incarico al Comitato scientifico nella medesima composizione per l'anno 2009) e 28 gennaio 2010 (recante la proroga dell'incarico al Comitato scientifico, in diversa composizione per il primo semestre dell'anno 2010);
- c) nessun componente del Comitato scientifico ha proposto (o inserito nel relativo elenco), l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948;
- d) l'inserimento del d.lgs. n. 43 del 1948 costituisce evidente errore materiale (occorso nella redazione del documento), risultando assolutamente incoerente, dal punto di vista logico-giuridico, con quanto dallo stesso legislatore delegato (si

ribadisce, in virtù della medesima legge delega) disposto nella stesura del d.lgs. n. 179 del 2009 (c.d. salva leggi) che ha espressamente salvato il d.lgs. n. 43 del 1948 dal c.d. effetto ghigliottina previsto per il 15 dicembre 2010;

e) in ogni caso, quanto alla praticabilità dell'avviso di rettifica, tempestivamente attivato dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa (cui vanno riconosciuti lo straordinario impegno e l'eccezionale professionalità profusi per la redazione del codice dell'ordinamento militare) e condiviso dalla Presidenza del Consiglio, poi interrotto per esplicito diniego opposto dall'ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa (come già riferito dallo scrivente al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010), si segnala la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (cfr. Corte cost., 27 gennaio 2006, n. 20; 21 aprile 1994, n. 152, rese su fattispecie analoghe a quella in questione; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 1997, n. 4711), in base alla quale:

I) la procedura prevista dall'art. 15, d.P.R. n. 217 del 1985 è utilizzabile per eliminare errori materiali nonché per correggere <<originari fraintendimenti del legislatore>> ;

II) la procedura di rettifica ha efficacia *ex tunc* incidendo immediatamente sui processi in corso;

III) la competenza esclusiva a procedere alla rettifica appartiene alla P.C.M.;

IV) l'avviso di rettifica è insindacabile da parte della Corte costituzionale e del giudice di merito chiamato ad applicare la norma nel testo risultante dall'esito della intervenuta correzione.

Con osservanza

Consigliere di Stato Vito POLI

Vito Poli